

Comune di Pelago
Città Metropolitana di Firenze



PARERE

Il Revisore unico

Dott. Paolo Fabbrini

PARERE RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 8 DELLA L. 448/2001 IN ORDINE ALLA SEZIONE "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- dei fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, nonché delle facoltà assunzionali;

VISTI

- il D.L n. 34/2019 che all'art. 33 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo delle capacità assunzionali per i comuni e la disciplina di dettaglio contenuta del Decreto attuativo DM 17 marzo 2020 pubblicato in gazzetta ufficiale il 27.04.2020.
- La circolare del Ministero per la pubblica amministrazione del 13 maggio 2020 pubblicata in Gazzetta ufficiale l'11 settembre 2020 contenente i principali indirizzi applicativi del Decreto.
- le capacità assunzionali dell'ente ed i riscontri riportati nella proposta in ordine alla conformità dell'atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente,

DATO ATTO

- che ai sensi dell'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

- che la amministrazioni con meno di 50 dipendenti ai sensi dell'art 6 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica n. 132 del 30.06.2022 devono adottare un PIAO in forma semplificata.

- che il piano dei fabbisogni del personale costituisce una sezione del PIAO a cui ai sensi del Decreto n. 132 del 30.06.2022 sono tenute anche le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

- che la spesa derivante dalla programmazione in esame rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e rispetta i limiti dell'art. 1 commi 557 e seguente della L.296/2006 in tema di contenimento della spesa di personale e altresì rispetta i limiti imposti dal D.M 17 marzo 2020 relativamente alle misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato.
- che la spesa derivante dalla programmazione in esame è compatibile con le disponibilità finanziarie dell'ente, l

VISTI

i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile del Servizio Affari generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera in esame.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Abbadia San Salvatore 17/01/2024

L'Organo di revisione

Dott. Paolo Fabbrini



